



CONVEGNO NAZIONALE Cdo OPERE EDUCATIVE
“La vita si accende solo con la vita”
Pacengo di Lazise, 4-6 marzo 2016

CCNL ANINSEI 2015/2018

Scheda sintetica delle principali novità

Workshop 05 marzo 2016

Il 26.1.2016 è stato sottoscritto definitivamente il nuovo CCNL ANINSEI 2015/2018, per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole non statali. Il testo definitivo è arrivato dopo che il 22.7.2015 era stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il nuovo CCNL; la parte economica riportata nell'intesa ha già trovato applicazione dall'1.9.2015 con i previsti adeguamenti tabellari.

Nel testo definitivo sono state apportate alcune modifiche rispetto all'ipotesi iniziale. Ripercorriamo alcuni punti principali e novità.

SFERA DI APPLICAZIONE

- Art. 1, parte II del CCNL

L'art. 1 della parte II del CCNL, individua le scuole e istituti paritari e non paritari che possono aderire e applicare il CCNL ANINSEI.

DURATA

- Art. 2, parte II del CCNL

La durata è stabilita dall' 1.9.2015 al 31.12.2018

ISTITUTI ECONOMICI

- Art. 18, parte II del CCNL

Importo forfettario **una tantum** (lordo dipendente) a copertura del periodo di “vacanza contrattuale” gennaio 2015 – agosto 2015, così quantificato:

Livelli I – II – III	€ 55,00
Livelli IV – V – VI – VII	€ 65,00
Livelli VIII A – VIII B	€ 75,00

da corrispondere una sola volta, al personale in servizio alla data del 31 agosto 2015, con la retribuzione del mese di settembre 2015.

- Art. 18, parte II del CCNL

Incremento **nuove retribuzioni tabellari** (lordo dipendente), le decorrenze sono indicate nelle tabelle riportate nell'articolo. Si tratta di un aumento **di circa**

+ € 10,00 medi mensili(*) per l'anno 1.9.2015/31.8.2016

+ € 20,00 medi mensili(*) per l'anno 1.9.2016/31.8.2017

+ € 20,00 medi mensili(*) per l'anno 1.9.2017/31.8.2018

+ € 20,00 medi mensili(*) dal 1.9.2018

() in relazione ai livelli retributivi e d'inquadramento e riproporzionati per il part time o orario ridotto*

- Art. 20, parte II del CCNL

Incremento del **salario di anzianità** a tutto il personale che alla data del 1 gennaio 2016 abbia maturato due anni di servizio ininterrotto presso lo stesso datore di lavoro che applica questo CCNL.

L'incremento è di € 10,00 che si aggiunge anche all'anzianità già eventualmente percepita.

Per chi matura per la prima volta il biennio di anzianità l'importo sarà ovviamente di € 10,00.

Si applicano gli importi, complessivi, indicati nella tabella di cui all'art. 20, più gli scatti di anzianità per chi li aveva maturati percepiti alle date sempre indicate nella suddetta tabella.

La decorrenza è dall' 1.1.2016.

Il salario di anzianità deve essere riproporzionato all'orario effettuato dal dipendente (part time o orario ridotto).

Ai nuovi costi che sono indicati a "lordo dipendente", vanno naturalmente aggiunti gli oneri contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro che assommano a circa il 27-28%

DURATA DEL LAVORO, ATTIVITA' ACCESSORIE DOCENTI (EX 110 ORE)

- Artt. 15 e 29, parte II CCNL

Con il nuovo testo dell'art. 29, Il parte, le precedenti "110 ore" delle prestazioni accessorie dei docenti delle scuole dall'Infanzia alla secondarie di II grado, **diventano 100 ore** (orario massimo per insegnante per anno scolastico) e permangono ancora 60 per i docenti con orario di lavoro inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale.

In queste ore, in base al nuovo CCNL, **sono comprese** le seguenti attività:

- colloqui con i genitori,
- riunioni interdisciplinari per i vari corsi,
- attività di aggiornamento e di programmazione,

- formazione per l'innovazione metodologica e tecnologica (voce introdotta con il nuovo CCNL),
- sostituzioni di docenti assenti senza congruo preavviso e attività di sostegno.

Rispetto al precedente CCNL **non sono più comprese** nelle ore ex 110, ora 100 (o, come già detto, 60 per personale in part time inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale):

- consigli di classe,
- scrutini periodici e finali,
- collegio docenti.

Queste attività rientrano con questo nuovo CCNL nella "funzione docente", all'espletamento della quale il docente è tenuto in virtù della retribuzione mensile percepita, come del resto coordinatamente stabilito al comma 3 dell'art. 15, Il parte, con il quale, appunto, si precisa che tali attività sono comprese nella retribuzione.

PROLUNGAMENTO ORARIO DOCENTI E POSSIBILITÀ UTILIZZO DOCENTI NEL PERIODO ESTIVO E DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL CALENDARIO SCOLASTICO

Art. 31 e art. 29 lettera c) parte II del CCNL

Viene inserito come ultimo, il comma seguente:

*"In accordo con il docente, delle **scuole paritarie secondarie di I e II grado**, le ore di prolungamento orario possono essere compensate con un egual numero di ore di ferie aggiuntive da godere nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie".*

Per il solo personale docente delle scuole secondarie di I e II grado può essere concordata (docente e datore di lavoro) la trasformazione delle ore di prolungamento effettuate in ferie aggiuntive, per coprire giornate del periodo estivo che non sono coperte dalle ferie ordinarie (vedi anche art. 29 lettera c, Norme generali, parte seconda del CCNL sulla possibilità di utilizzo dei docenti nel periodo estivo).

Invece, al di fuori dell'aspetto del prolungamento orario, per quanto riguarda la possibilità di **utilizzo del personale docente nel periodo estivo e durante la sospensione delle attività previste dal calendario scolastico** (periodo natalizio, pasquale, ecc.), ciò è sempre possibile e per questo si rinvia a quanto stabilito e indicato nella lettera c), primo capoverso dell'art. 29 parte II del CCNL .

LAVORO PART TIME

- Art. 12, parte II CCNL

Il lavoro part time è disciplinato dal D.Lgs n. 61/2000, D.Lgs n. 100/2001, dalla Legge n.

247/2007 e dal D.Lgs n. 81/2015 (rientrante nella normativa cosiddetta Jobs act).

In particolare è ammesso per periodi brevi

Il **lavoro supplementare** (punto b, art. 12) – lavoro svolto oltre l'orario settimanale part time **orizzontale** concordato - è consentito nella misura massima del 25% dell'orario settimanale assegnato al dipendente e viene retribuito con retribuzione oraria ordinaria. L'orario supplementare va svolto in maniera non continuativa e occasionalmente, altrimenti, per il personale non docente si prospetta il consolidamento di una quota del 70% dell'orario medio supplementare effettuato nei 12 mesi precedenti.

Il punto c) dell'art. 12 stabilisce che i lavoratori in part time disponibili a svolgere attività di lavoro con variazione temporale comporta una maggiorazione, a fronte del disagio conseguente, della retribuzione mensile globale in atto pari al 15% (cosiddette **clausole elastiche**).

Sono esclusi i lavoratori con orario a monte ore annuo di cui all'art. 29, parte II CCNL

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Per tale istituto si veda l'art. 22.1 parte I CCNL e in anche la circolare Centro Servizi del 22 luglio reperibile sul sito www.foe.it nell'area CCLN, norme e rapporti di lavoro.

Nonostante la possibilità di non indicare la causa ("acausalità" – vedi D.L. 34/2014, convertito in legge 78/2014 e circolare Ministero Lavoro n. 18/2014 del 30.7.2014 e D.Lgs. 81/2015) il nuovo CCNL ripropone, così come nel precedente CCNL, le cause in base alle quali è possibile instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 22.1).

Al di là della esplicita elencazione inserita nell'articolo di cui sopra, resta ferma e consigliata la possibilità di non indicare la causa (contratto "acausale") discendendo tale opportunità direttamente dalla legge (vedi norme e circolare Foe sopra citate) e oggi, in particolare, la normativa di legge che disciplina il rapporto di lavoro a tempo determinato è il D.Lgs 25 giugno 2015, n. 81 con gli articoli dal 19 a 29

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

- Artt. 23 e 24, parte I CCNL e D.Lgs. 81/2015

Il CCNL introduce delle variazioni, anche tenendo conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2015, in particolare per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, che quindi permette la possibilità di instaurare tale tipo di contratto anche per i docenti, esclusi dalla precedente contrattazione.

Non sono indicate particolari professionalità per le quali è possibile accedere o che siano escluse dall'apprendistato, ma semplicemente, l'apprendistato è definito uno *strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'occupazione giovanile. Pertanto il CCNL non pone esclusioni per posizioni relative all'insegnamento*(art. 23 CCNL parte I),

I contratti, stipulati in forma scritta, devono riportare sinteticamente il PFI, piano formativo individuale, e devono essere sottoposti al preventivo parere della Commissione paritetica Regionale (rilasciato nel periodo di 15 giorni).

L'apprendistato professionalizzante è riservato:

- ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti,
- ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età (D.Lgs n. 81/2015, art. 47, c. 4).

La formazione ha una durata variabile da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi (D.Lgs n. 81/2015, art. 44, c 2).

Il Piano Formativo Individuale ha la durata complessiva di 120 ore nell'arco di 36 mesi, In caso di periodi inferiori a 36 mesi, le ore del PFI sono ridotte proporzionalmente.

Per l'attività di tutoring, qualora sia previsto il tutor, (art. 24.2, parte II del CCNL) è corrisposta una retribuzione pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza del tutor per le ore effettivamente svolte.

Della formazione svolta, la qualificazione professionale contrattuale, le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi vanno riportate sul libretto formativo del cittadino.

All'apprendista è riconosciuto e applicato lo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL avendo a riferimento la qualifica per la quale svolge il tirocinio.

E' pure riconosciuto lo stesso trattamento economico/retributivo così parametrato:

- primo anno: 85% della retribuzione tabellare del livello d'inquadramento di cui all'art. 18, parte II del CCNL;

- secondo anno: 90% della retribuzione tabellare;
- terzo anno: 100% della retribuzione tabellare.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

- Art. 25, parte I del CCNL

L' art. 25 del nuovo CCNL sostituisce quello del CCNL precedente. Del vecchio art. 25 restano solo le prime due righe, per cui non sono più previste limitazioni alle professionalità e mansioni da poter utilizzare tramite questa forma di prestazione, né sono previste limitazioni percentuali o numeriche dei lavoratori somministrati rispetto a quelli in dotazione al datore di lavoro utilizzatore. L'unica limitazione, non dicendo il CCNL nulla in merito, è quella prevista direttamente dall'art. 31 del D.Lgs 81/2015 che stabilisce che il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, non può' eccedere il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore. Si sottolinea che questa limitazione è riferita all'utilizzo dei soli lavoratori somministrati che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il soggetto somministrante e non all'utilizzo di lavoratori in somministrazione con rapporto di lavoro a tempo determinato con il soggetto somministrante.

In base al comma 3 dell'art. 34 del D.Lgs 81/2015 i lavoratori somministrati non sono computabili nell'organico del datore di lavoro che utilizza la somministrazione (eccetto che per le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Per l'utilizzo della somministrazione lavoro occorre pertanto fare riferimento principalmente a quanto previsto e dettagliato dal Capo IV, artt. Dal 30 a 40 del D.Lgs 85/2015.

CONTRIBUITO PER ENTE BILATERALE NAZIONALE

- Art. 3, parte I del CCNL

Si tratta di una novità significativa, oltre che dal punto di vista della contrattazione, anche dal punto di vista economico: il versamento del contributo all'Ente Bilaterale così come definito nell'art. 3, decorre dal 1.1.2016 e deve essere effettuato attraverso le modalità indicate nell'art. 3 (F24) che dovranno essere rese attuative e comunicate da Aninsei ai datori di lavoro interessati.

La bilateralità è un diritto del dipendente previsto dal CCNL, la mancata corresponsione da parte del datore di lavoro costituisce inadempienza contrattuale con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Nel caso di adesione alla “bilateralità” (vedi art. 3 parte I per i contenuti, gli effetti per il datore di lavoro e lavoratore), la contribuzione è di:

€ 120,00 annui per ogni dipendente (sia a tempo indeterminato che determinato), suddiviso in 12 “rate” mensili di € 10,00, per i dipendenti in part time con orario di lavoro fino al 50%, il contributo è ridotto del 50%.

Gli enti datoriali che non aderiscono alla “bilateralità” e, quindi non versano il sopra riportato contributo, sono tenuti a versare un importo a titolo di EAR, elemento aggiuntivo della retribuzione, di **euro 25,00 lordi mensili, per 13 mesi, direttamente al lavoratore** in busta paga (riproporzionato per i lavoratori in part time).

Il suddetto importo non è riassorbibile, incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali compresi quelli indiretti o differiti, con la esclusione del TFR.

RSU

- Art. 19, parte I CCNL

Per quanto riguarda la costituzione delle RSU si fa riferimento al Testo Unico sulla Rappresentanza del gennaio 2014, sottoscritto dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL e ConfSAL, e alla successiva convenzione stipulata con l'INPS il 16 marzo 2015.

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO (contrattazione integrativa)

- Artt. 20 e 21, parte I del CCNL

La contrattazione integrativa (per le materie di contrattazione vedi art. 20), ha inizio entro 30 giorni dalla firma del CCNL e deve concludersi entro i sei mesi successivi (art. 21).

In assenza della suddetta contrattazione nei termini previsti, il CCNL stabilisce che le parti si incontreranno per definire un “*elemento perequativo di garanzia retributiva*”.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

- Art. 26, parte I CCNL e Allegato n. 6 al CCNL

Il CCNL prevede una nuova possibilità di utilizzo dei rapporti di Collaborazioni Coordinate e Continuative.

La norma contrattuale stabilisce che in ragione di particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2, art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (***) e in coerenza con la legge 62/2000 (legge sulla parità), gli istituti aderenti all'ANINSEI possono stipulare, nell'ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa avendo come riferimento le disposizioni contenute nell'Allegato n. 6 del CCNL che costituisce parte integrante del CCNL.

In questa sede si ritiene utile sottolineare (art. 1, Allegato N. 6 al CCNL) che rispetto all'ipotesi CCNL del luglio 2015 non si parla più di rapporti di collaborazione con solo docenti, ma si afferma che il **ricorso alle Co.Co.Co per lo svolgimento delle prestazioni ordinarie**, è individuato **nella misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive**, quindi non c'è più la limitazione al personale docente.

Per tutte le altre istituzioni il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa avviene, per il lavoro autonomo e parasubordinato, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge vigenti.

L'articolo 2 dell'Allegato individua la forma e il contenuto del contratto di Co.Co.Co. e l'articolo 3 la natura della prestazione alla quale è necessario prestare la dovuta attenzione; in particolare è necessario salvaguardare e garantire l'autonomia e l'assenza del vincolo di subordinazione del Collaboratore.

La nuova previsione contrattuale, disciplina anche il compenso da corrispondere al Collaboratore.

(**) Art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2015

Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'*articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*.

.....